

Art. 50 bis. Strutture a supporto dell'attività di ittiturismo

1. Lungo i rami del Po, nella laguna della Vallona e nel Collettore Padano, limitatamente al tratto ad est del ponte denominato "Gramignara", è ammessa la realizzazione di strutture dedicate all'ittiturismo (pesca-turismo). Tali strutture non sono ammesse lungo il Po di Levante in quanto esse potrebbero costituire elementi di criticità e conflitto con la navigabilità dell'idrovia.
2. Le strutture in argomento sono costituite da piattaforme in tutto o in parte poggiate su palafitte, con soprastante volume edilizio chiuso, da destinarsi ad ambienti didattici, uffici, ristorazione, servizi igienici ed in genere locali che abbiano l'uso finalizzato all'attività turistica direttamente collegata con la pesca. Le strutture possono essere dotate di bilancione da pesca.
3. La realizzazione degli interventi è subordinata all'ottenimento del parere favorevole da parte, oltre che dal Comune, dagli Enti che, a vario titolo hanno competenze sulle aree oggetto degli interventi, ad esempio:
 - la Provincia per quanto riguarda le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di pesca;
 - la Regione, per le concessioni demaniali e la compatibilità con la navigazione;
 - l'AIPO per la compatibilità idraulica;
 - il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per quanto riguarda il Collettore Padano.
 - l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, per le aree site all'interno del territorio del Parco, per quanto riguarda le autorizzazioni ambientale e paesaggistica;
 - la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

I progetti, se ricadenti in aree:

- tutelate dalla Rete Europea Natura 2000, devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
 - sottoposte a tutela idrogeologica devono essere sottoposti a verifica di coerenza con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico del Delta (PAI Delta), nonché con i Piani di protezione civile.
4. Hanno titolo a presentare istanza per la realizzazione di strutture per ittiturismo solo soggetti in possesso di licenza di pesca a scopo professionale e di concessione da parte dell'Ente proprietario dell'area (o proprietari della stessa).
 5. La realizzazione di strutture di supporto all'attività di ittiturismo è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - nel caso della presenza di bilancioni il sito dove sarà realizzata la struttura deve risultare inserito nel Piano Provinciale per i bilancioni da pesca;
 - i siti possono anche non essere raggiungibili direttamente via terra, ma tramite imbarcazioni. In ogni caso nelle vicinanze del sito, oppure della zona di imbarco, deve essere dimostrata l'esistenza di parcheggi, anche non attrezzati, di estensione sufficiente, in relazione alla capacità della struttura;
 - le strutture devono essere realizzate totalmente in legno, ad eccezione dei manti di copertura che possono essere costruiti con lastre in lamiera metallica o fibrocemento, comunque di color rame ossidato o cotto;

- le strutture devono essere autonome dal punto di vista energetico e del trattamento delle acque reflue. In alternativa possono essere dotate di contenitori sigillati, da svuotare periodicamente a cura di ditte specializzate, le quali dovranno fornire al Comune la documentazione attestante l'esecuzione dello smaltimento secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia;
 - le strutture possono essere dotate di pontili di servizio, galleggianti o fissi, per l'ormeggio delle imbarcazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di ittiturismo. In ogni caso le dimensioni dei pontili non possono superare quelle strettamente necessarie per l'ormeggio al massimo di tre imbarcazioni di medie dimensioni (5-9 m).
6. I limiti dimensionali delle strutture sono i seguenti:
- superficie lorda massima (Slc) del volume edilizio chiuso: mq 100,0;
 - superficie massima di eventuali porticati o pergolati (Sp): 50% di Slc;
 - superficie lorda massima della piattaforma (Slp): 200% di Slc;
 - altezza minima dei volumi edilizi: cm 220 cm;
 - altezza media dei volumi edilizi non inferiore a 270 cm, riducibile a 240 cm per servizi igienici, cucine, ripostigli, corridoi, salvo diversa prescrizione del Settore igiene dell'Az. ULSS n. 19;
 - pendenza minima delle coperture 30%, per i volumi chiusi, 10% per porticati e pergolati.